



*Comune di
Falerone*

*Piazza della Concordia, nr. 6 - 63837
FALERONE - Provincia di Fermo
Tel. 0734.710750 – Fax 0734.710751*

*Codice. Fiscale 81001750447
Partita IVA 00370580441
www.comunefalerone.it
e-mail: protocollo@comunefalerone.it
PEC: protocollo.comune.falerone@emarche.it*

REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE

ORDINANZA N. 51 DEL 25-09-2019

Oggetto:

ORDINANZA DI CATTURA O ABBATTIMENTO N. 1 BOVINO VAGANTE, PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA SICUREZZA E DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'.

L'anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di settembre,

Sindaco

PREMESSO che presumibilmente nei giorni dal 15/05/2019 al 30/05/2019 n. 1 bovino di proprietà della società agricola Campomaggio 86 S.p.A. con sede in Corridonia località San Rocciano s.n.c., è fuggito dall'allevamento sito in Falerone c.da Bascione e sta vagando per il territorio comunale;

VISTA la richiesta di emissione di ordinanza di abbattimento del bovino pervenuta al protocollo di questo Ente al n. 8262 del 23.09.2019 da parte della società Campomaggio 86 S.p.A. proprietaria degli animali;

CONSIDERATO che, in particolare, ove l'animale suddetto raggiunga le pubbliche vie si concretizzerebbe un problema di pubblica sicurezza e che di fatto esiste il concreto pericolo dello sconfinamento negli altri territori dei Comuni limitrofi di:

- Penna San Giovanni,
- Sant'Angelo in Pontano,
- Loro Piceno;

ATTESO che l'animale suddetto rappresenta un grosso pericolo per la pubblica incolumità e l'ordine pubblico e, quindi necessita prendere dei provvedimenti in merito nel più breve tempo possibile;

PRECISATO che di tale circostanza sono state informate le forze dell'Ordine e più precisamente il Comando dei Carabinieri di Montegiorgio, la Polizia Provinciale competente in materia di fauna selvaggia e le autorità sanitarie (Asur Servizio Veterinario);

RAVVISATA l'opportunità di un provvedimento urgente, allo scopo di salvaguardare la sicurezza dei cittadini,

VISTO l'art.2 del TULPS approvato con R.D. 18.06.1931 N.773 e ss.mm.ii;

VISTO l'art. 54 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, il quale attribuisce al Sindaco i poteri di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la pubblica incolumità;

ORDINA

Al signor Cingolani Carlo, nato a Morrovalle (MC) il 09.02.1944, in qualità di legale rappresentante della Campomaggio 86 S.p.A. soc. agricola sita in Corridonia località San

Rocciano, proprietaria dei bovini che vagano sul territorio senza custodia e del rispettivo allevamento sito in Falerone via Bascione, la cattura del predetto animale o qualora non sia possibile la cattura, l'abbattimento dello stesso considerato che il medesimo crea situazione di pericolo concreto per l'incolumità delle popolazioni e per la sicurezza della circolazione stradale.

Qualora sia necessario l'abbattimento lo stesso dovrà avvenire secondo le modalità previste dalle norme in vigore, sentite le Autorità Competenti e dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza per i cittadini e di chi interverrà alle predette operazioni.

Per le attività di cattura anche attraverso pratiche anestetizzanti, o di eventuale abbattimento, in considerazione dell'urgenza dell'intervento, il signor Cingolani Carlo al fine di evitare possibili pericoli per l'incolumità pubblica, dovrà avvalersi della collaborazione del personale delle Forze Pubbliche e ove non possibile, potrà avvalersi anche della collaborazione di dette private specializzate.

Il proprietario è tenuto a compiere tutte le successive attività di trasporto e recupero della carcassa, nonché ogni connessa attività di smaltimento dei residui secondo le disposizioni vigenti.

E' tenuto inoltre a dare comunicazione a questo Ente dell'avvenuta cattura o abbattimento.

La presente ordinanza sarà inviata al Comune di Penna San Giovanni, al Comune di Sant'Angelo in Pontano e al Comune di Loro Piceno, al Comando dei Carabinieri di Montegiorgio e Falerone, alla Prefettura di Fermo, alla Provincia di Fermo (Polizia Provinciale) ed all'Area Vasta 4 - Asur, Servizio Veterinario, che dovranno intervenire in funzione delle proprie competenze.

SI AVVERTE

Che la presente ordinanza è valida esclusivamente per il territorio di Falerone.

Che avverso la presente ordinanza è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Marche, entro 60 giorni da quando se ne ha conoscenza, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 o entro 120 giorni mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Falerone, li 25.09.2019

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco

Altini Armando